

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 001 DEL 11.01.2016

OGGETTO: AFFARI LEGALI – RICORSO AL TAR PIEMONTE DI ATAP SPA PER L'ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 327 DEL 05.10.2015 (ATTO DI INDIRIZZO STRATEGICO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE) - DETERMINAZIONI

L'anno duemilasedici l'undici del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

AFFARI LEGALI – RICORSO AL TAR PIEMONTE DI ATAP SPA PER L'ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 327 DEL 05.10.2015 (ATTO DI INDIRIZZO STRATEGICO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE) - DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che ATAP S.p.A., Società interamente partecipata da enti pubblici locali (tra i quali il Comune di Biella) che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed il servizio di funicolare della città di Biella, ha presentato ricorso al TAR Piemonte per l'annullamento della deliberazione G.C. n. 327 del 05.10.2015 nella parte in cui viene approvato l'atto di indirizzo strategico nei confronti delle Società Partecipate, limitatamente a ciò che riguarda la Società ricorrente;
- che, nel valutare l'opportunità di una eventuale costituzione in giudizio del Comune, rilevano le seguenti considerazioni:
 - a) non si comprende quale sia l'interesse concreto di ATAP S.p.A. a ricorrere, impegnando in tal senso risorse economiche;
 - b) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, nessun danno deriverebbe all'Amministrazione Comunale e non sarebbe preclusa al Comune la possibilità di adottare nuovi atti deliberativi espressione del potere di governance dei Comuni-Soci nei confronti delle Società Partecipate;
 - c) è ormai imminente il varo dei decreti delegati in attuazione della Legge 124/2015 relativi al riordino delle Società partecipate degli Enti Locali;
 - d) per tutte le considerazioni che precedono non è utile né opportuno impegnare denaro pubblico per l'assistenza in giudizio del Comune nel procedimento di cui trattasi;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

D E L I B E R A

1. di non procedere alla costituzione in giudizio del Comune davanti al TAR Piemonte a seguito del ricorso di cui alle premesse presentato da ATAP S.p.A..
-